

richiedente:
Comune di Asti


progetto:

samep mondo engineering srl
Ing. Piero Mondo
Ing. Ernesto Mondo
Via Cosseria, 4
10131 Torino
tel 011 597540
email: mondo@samep.it
web: www.samep.it



COMUNE DI ASTI

Progetto esecutivo



Elaborato n.

10

Ciclovie Urbane
Lotto 1: corso Alfieri e corso Gramsci

Capitolato speciale d'appalto

11 ottobre 2021

COMUNE DI ASTI

Corso Alfieri e corso Gramsci

LAVORI DI

PROGETTO ESECUTIVO DELLE "CICLOVIE URBANE DI ASTI"(LOTTO 1)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 43, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. ed i.)

QUADRO ECONOMICO				
[L] Importo Lavori			€	209 575,94
[OS] Totale Oneri della Sicurezza e della Sicurezza Covid-19			€	11 323,42
Totale Importo lavori a corpo posto a base di gara (categoria OG3)			€	220 899,36
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
A)	Spese tecniche IVA e oneri compresi.			
A.1)	Spese tecniche	15 000,00	€	
A.2)	CNPAIA 4%	600,00	€	
A.3)	IVA 22%	3 432,00	€	
		19 032,00	19 032,00	€
B)	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (=1%)		2 208,99	€
C)	Contributo Autorità di Vigilanza		225,00	€
D)	I.V.A. su opere	10%	22 089,94	€
E)	Imprevisti, spese per acquisizione eventuali pareri, spostamento eventuali sottoservizi e arrotondamenti.	2,39%	5 278,38	€
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			48 834,31	€ 48 834,31
TOTALE PROGETTO			€	269 733,67

Il responsabile del servizio

Il responsabile del
procedimento

Il progettista
samep mondo engineering srl
Ing. Piero Mondo



INDICE

PARTE PRIMA	6
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.....	6
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	6
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	6
Art. 2 – Ammontare dell'appalto	8
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto	8
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	8
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	9
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
Art. 6 – Conoscenza delle condizioni di appalto	10
Art. 7 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	11
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	11
Art. 9 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	11
Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari (opere a scomputo).....	12
Art. 11 – Adempimenti in materia antimafia	12
Art. 12 – Trattamento dei dati personali	12
Art. 13 – Modalità di soluzione delle controversie	13
CAPO 3 – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	14
Art. 14 – Valutazione dei lavori a misura	14
Art. 15 – Valutazione dei lavori a corpo.....	14
CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE (OPERE A SCOMPUTO).....	15
Art. 16 – Cauzione provvisoria	15
Art. 17 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	15
Art. 18 – Riduzione delle garanzie.....	16
Art. 19 – Assicurazioni a carico dell'impresa.....	16
CAPO 5 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	18
Art. 20 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore, responsabilità dell'appaltatore, spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell'appaltatore	18
Art. 21 – Altri oneri a carico dell'appaltatore.....	22
Art. 22 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	23
Art. 23 – Variazione dei lavori	24
Art. 24 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	25
Art. 25 – Certificato di regolare esecuzione	25
Art. 26 – Manutenzione delle opere sino al collaudo	25
Art. 27 – Registro di contabilità - riserve dell'impresa	26
Art. 28 – Smaltimento rifiuti speciali tossici e nocivi	26
Art. 29 – Proprietà degli oggetti trovati, proprietà dei materiali di demolizione.....	26
CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	28
Art. 30 – Norme di sicurezza generali	28
Art. 31 – Sicurezza sul luogo di lavoro	28
Art. 32 – Piani di sicurezza	28
Art. 33 – Piano operativo di sicurezza	29
Art. 34 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	29
Art. 35 – Altri obblighi dell'appaltatore	30

PARTE SECONDA.....	31
PRESCRIZIONI TECNICHE.....	31
CAPO 7 – MATERIALI IN GENERE - LORO ACCETTAZIONE - MODALITÀ DI ESECUZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE	31
Art. 36 – Tracciamenti.....	31
Art. 37 – Demolizioni e rimozioni.....	31
Art. 37.1 – Scarifica delle superficie asfaltata esistente	32
Art. 37.2 – Demolizione porzioni di aiuole esistenti.....	33
Art. 37.3 – Rimozione segnaletica stradale.....	33
Art. 37.4 – Fresatura del manto stradale per eliminazione segnaletica esistente.....	33
Art. 37.5 – Sabbatura del manto stradale in porfido eliminazione segnaletica esistente.....	33
Art. 38 - Opere di pavimentazione	33
Art. 38.1 – Qualità e provenienza dei materiali	33
Art. 38.2 – Scavi di fondazione.....	36
Art. 38.3 – Preparazione della superficie delle massicciate e/o pavimentazioni stradali	37
Art. 38.4 – Pavimentazione mediante conglomerato bituminoso per piano stradale	37
Art. 38.5 – Strato di sottofondazione della pavimentazione stradale	37
Art. 38.6 – Strato di fondazione della pavimentazione stradale	38
Art. 38.7 – Strato di base della pavimentazione stradale.....	38
Art. 38.8 – Strato di collegamento (binder) della pavimentazione stradale.....	38
Art. 38.9 – Trattamenti superficiali eseguiti con emulsioni bituminose	39
Art. 38.10 – Strato di usura della pavimentazione stradale.....	39
Art. 38.11 – Cordonature in calcestruzzo	39
Art. 38.12 – Formazione di cordolo delineatore e isole spartitraffico pavimentati con malta bituminosa ...	39
Art. 38.13 – Formazione di banchina rialzata pavimentata con marmette in calcestruzzo	40
Art. 38.14 – Ripristino della carreggiata stradale esistente adiacente a elementi di nuova realizzazione .	40
Art. 38.15 – Sigillatura lesioni presenti sulla carreggiata nelle zone dei ripristini stradali.....	41
Art. 38.16 – Disfacimento e posa della pavimentazione esistente in porfido.....	41
Art. 38.17 – Posa di cubetti in porfido	41
Art. 38.18 – Sigillatura pavimentazione esistente in porfido	41
Art. 39 – Controlli e verifiche	41
Art. 39.1 – Controlli e verifiche durante l'esecuzione di strati di fondazione.....	41
Art. 39.2 – Controlli e verifiche durante l'esecuzione di strati di conglomerato bituminoso	42
Art. 40 – Opere per realizzazione di rete raccolta acque di superficie (fognatura bianca)	43
Art. 40.1 – Scavo a sezione obbligata	43
Art. 40.2 – Tubazioni in PVC	43
Art. 40.3 – Camerette di raccolta delle acque stradali	44
Art. 40.4 – Camerette di raccolta delle acque stradali (ricollocazione)	44
Art. 40.5 – Canalette grigliate	44
Art. 40.6 – Ripristino della carreggiata stradale	45
Art. 41 – Segnaletica stradale di tipo verticale	45
Art. 41.1 – Qualità dei materiali	45
Art. 41.2 – Norme tecniche di posa	45
Art. 42 – Segnaletica stradale di tipo orizzontale	47
Art. 42.1 – Qualità dei materiali	47
Art. 42.2 – Norme tecniche di posa	47
Art. 43 – Noleggi.....	48

Art. 44 – Trasporti	49
Art. 45 – Opere varie	49
Art. 46 – Smaltimento materiali di risulta	49
Art. 47 – Norma finale	49
PARTE TERZA.....	50
PRESCRIZIONI ESECUTIVE.....	50
Art. 48 – Ordine da tenersi nello svolgimento dei lavori.....	50
Art. 49 – Esecuzione dei lavori ed interferenza con il “traffico”	50
Art. 50 – Area di cantiere	50
Lavori di	52

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione di due piste ciclabili nella città di Asti, in specie su corso Alfieri e su corso Gramsci, quali opere facenti parte del progetto esecutivo delle **“Ciclovie Urbane di Asti” (Lotto 1)**.

Le opere da realizzarsi, in sintesi, sono le seguenti:

Pista ciclabile su corso Alfieri:

- 1) Istituzione del senso unico di marcia su corso Alfieri da via della Fontana a via Bocca, in direzione Piazza I Maggio;
- 2) Istituzione di **zona 30** e istituzione della carreggiata a uso promiscuo auto e biciclette (in direzione piazza I Maggio);
- 3) Creazione di **pista ciclabile monodirezionale** (direzione piazza Alfieri) su corsia riservata;
- 4) **Sigillatura dei giunti della pavimentazione** in porfido esistente nell'area occupata dalla pista ciclabile di corso Alfieri;
- 5) Sistemazione di tratti ammalorati di pavimentazione in porfido;
- 6) Ricollocazione e nuova collocazione mediante **idonea segnaletica orizzontale di alcuni stalli di sosta** su corso Alfieri e in prossimità di piazza I Maggio;
- 7) **Traslazione delle fermate del bus** e ridifinizione della segnaletica orizzontale di tutte le fermate;
- 8) **Creazione di rampette per disabili ove non presenti** sui marciapiedi in corrispondenza degli **attraversamenti pedonali**;
- 9) **Installazione di elementi di arredo urbano per la sosta delle biciclette.**

Pista ciclabile su corso Gramsci:

- 1) **Istituzione del senso unico di marcia lungo tutto l'asse di corso Gramsci**, in direzione piazza Marconi, fatta eccezione che per una breve tratta di circa 30 m immediatamente a ridosso della rotonda della Saclà laddove viene mantenuto il doppio senso di marcia veicolare;

- 2) **inversione del senso unico di marcia su Via Allione**, nella tratta tra C.so Gramsci e C.so Matteotti;
 - 3) **inversione del senso unico di marcia su Via Omedè**, nella tratta tra C.so Gramsci e C.so Matteotti;
 - 4) **istituzione della via di accesso, oltre a quella di uscita esistente, dall'area di parcheggio sul fronte di Via Lessona**;
 - 5) **Istituzione di una zona 30** in un breve tratto di via Camisola;
 - 6) **Creazione di pista ciclabile bidirezionale su sede propria**;
 - 7) **Ricollocazione e nuova collocazione** mediante idonea segnaletica orizzontale di alcuni **stalli di sosta**
 - 8) **Installazione di elementi di arredo urbano per la sosta delle biciclette**;
 - 9) **La creazione di nuova isole spartitraffico** in corrispondenza di via Lessona e all'intersezione con corso Matteotti;
 - 10) **La ricollocazione e la nuova collocazione di una serie di caditoie lungo corso Gramsci.**
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e a norma di tutte prescrizioni normative e legislative vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate nell'ambito della presente.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Tutti i segnali e i dispositivi luminosi previsti nel presente capitolato dovranno avere l'omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici come sancito dall'art. 41 del D.L.vo 30.04.92 N. 285 "Nuovo Codice Della Strada" e s.m. e i..

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

QUADRO ECONOMICO				
[L] Importo Lavori			€	209 575,94
[OS] Totale Oneri della Sicurezza e della Sicurezza Covid-19			€	11 323,42
Totale Importo lavori a corpo posto a base di gara (categoria OG3)			€	220 899,36
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
A)	Spese tecniche IVA e oneri compresi.			
A.1)	Spese tecniche	15 000,00	€	
A.2)	CNPAIA 4%	600,00	€	
A.3)	IVA 22%	3 432,00	€	
		19 032,00	19 032,00	€
B)	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (=1%)		2 208,99	€
C)	Contributo Autorità di Vigilanza		225,00	€
D)	I.V.A. su opere	10%	22 089,94	€
E)	Imprevisti, spese per acquisizione eventuali pareri, spostamento eventuali sottoservizi e arrotondamenti.		2,39%	5 278,38 €
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			48 834,31	€ 48 834,31
TOTALE PROGETTO			€	269 733,67

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell’articolo 3 dddd) del D.Lgs 50/2016.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs 50/2016 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti.
4. I **prezzi unitari** di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, **sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera**, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m. ed i., e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.e.i. e dell’art.61 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m. ed i. e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere: COSTRUZIONI DI STRADE «OG 3».

4. Non sono presenti altre lavorazioni previste nel progetto, di importo superiore al 10% dell'importo complessivo o superiore a 150.000,00 €, elencate ai soli fini dell'eventuale affidamento di parte dei lavori in sub-appalto ai sensi dell'art.105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.e.i. .
5. In particolare i lavori appartenenti alla categoria prevalente per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale.

Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni all'articolo 4 del C.S.A. sono indicati nella tabella «B», allegata al capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 – Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera (art. 1 Cap. Gen.);
- b) di avere accertato le condizioni di viabilità di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- c) di **aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa**; qualunque onere ulteriore derivante in corso d'opera a causa del ritrovamento di "sottoservizi" non noti o non segnalati **non potranno costituire in nessun caso o termine motivo di rivalsa dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante.**
- d) di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt. 1171 e 1172 del Codice Civile.

L'Appaltatore dichiara, inoltre:

- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remuneratori anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, **la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori o errori di progetto che si potessero rilevare con media diligenza**, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 7 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000).
3. Per garantire le caratteristiche richieste dal presente capitolato, i concorrenti alla gara di appalto dovranno presentare, oltre alla documentazione di rito una dichiarazione del legale

rappresentante dell'impresa (in caso di associazione temporanea di imprese un dichiarazione per ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione), nella quale viene attestato che i fornitori dell'impresa stessa realizzeranno la fornitura come previsto dalle specifiche tecniche contenute nel presente capitolato speciale di appalto e che prima dell'avvio dei lavori relativi alle pertinenze di sicurezza verrà esibito al Direttore di Lavori il certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45000, in base alle procedure di valutazione dello schema n. 3 delle norme ISO/IEC che prevedono l'esecuzione di prove di tipo e di prove di sorveglianza con campionamento della produzione.

La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali diversi da quelli previsti dalle specifiche tecniche del presente capitolato, nonché la mancata presentazione del certificato di conformità, così come sopra indicato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 –Tracciabilità dei flussi finanziari (opere a scomputo)

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.e.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010 e s.m.e. i., per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG):
- Codice Unico di Progetto (CUP):

Art. 11 –Adempimenti in materia antimafia

Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011 così come aggiornato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Art. 12 –Trattamento dei dati personali

Il Comune di Alba, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. informa l'appaltatore che tratterà i dati esclusivamente per l'assolvimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Art. 13 –Modalità di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'Art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
3. Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, non risolte bonariamente, è competente in via esclusiva il Foro di Asti. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

CAPO 3 – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 14 – Valutazione dei lavori a misura

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.

Art. 15 – Valutazione dei lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 e s.m. e i. è dovuta all'appaltatore una somma a titolo di anticipazione pari al 20% sul valore dell'appalto, con le modalità previste dal comma stesso;
4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. I S.A.L. saranno emessi dal D.L. al raggiungimento dell'esecuzione dei lavori per importi pari a euro 70.000. In tal senso si procederà ad emettere relativo S.A.L. di pagamento, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, maggiorato della quota parte corrispondente degli oneri di sicurezza e dedotto in pro-quota l'importo di anticipazione.

CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE (OPERE A SCOMPUTO)

Art. 16 – Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. è richiesta una Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto da prestarsi mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 e s.m.i..

La cauzione provvisoria dovrà essere redatta in conformità allo schema tipo di polizza allegato al D.M.n. 31 del 2018, che si intende integralmente richiamato.

La cauzione dovrà altresì prevedere, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, come previsto dall'art. 93 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i.

2. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i..

Art. 17 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà costituire, per la stipula del contratto, le seguenti garanzie:

1. cauzione definitiva da prestarsi mediante garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale nei termini previsti dall'articolo 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.ed i e conforme allo schema tipo di polizza allegato al D.M.n. 31 del 2018, che si intende integralmente richiamato L'ammontare della cauzione definitiva sarà soggetto ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui all'Art. 103 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle varie percentuali di lavoro eseguito.

4. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, l'ammontare residuo della garanzia è svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia

- avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui all'Art. 103 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante.

Art. 18 – Riduzione delle garanzie

1. . Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate:
- a) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
 - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;
 - b) in caso di raggruppamento verticale di imprese:
 - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;
 - se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

Art. 19 – Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo all'Art. 103 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.. Tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dell'opera contrattuale al lordo dell'IVA.
4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Ai sensi dell'Art. 103 comma 10 D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

CAPO 5 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 20 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore, responsabilità dell'appaltatore, spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a stipulare nei confronti della Stazione appaltante una fidejussione pari al 10% del valore del subappalto e dovrà valere entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto specifico, al fine della tutela della responsabilità solidale di cui all'Art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i..

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P.. possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'Art. 39 L. 9 agosto 2008, n.133 e s.m.e i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del Subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli Artt.18 comma 1 lettera u) e 20 comma 3 e 26 del Decreto n.81/2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in formato visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei Subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dall'Appaltatore o degli eventuali Subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri a persone o danni alle proprietà di terzi, il Direttore dei lavori compilerà apposita relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al R.U.P.. Restano a carico dell'esecutore:

- tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della Ditta appaltatrice da parte di terzi estranei ad essa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell'impresa. A tale scopo la Stazione Appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa. Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l'Ente.

Oltre gli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 18 del Capitolato Generale approvato con D. M. LL.PP. n. 145/2000 e s.m.e i. e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto dell'appalto con esclusione delle spese relative alla sicurezza del cantiere stesso;
- la recinzione del cantiere, la pulizia e manutenzione dello stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;

- il mantenimento, fino al collaudo provvisorio o fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire;
- la fornitura e la posa di n. 1 cartellone con dimensioni non inferiori ad un metro di larghezza per 2 m di altezza. Detto cartellone deve, tra l'altro, indicare:
 - a) la data di consegna dei lavori ed il termine contrattuale per la loro ultimazione, elementi grafici che illustrino l'opera, gli estremi di qualificazione;
 - b) le sospensioni e le interruzioni dei lavori con relativi motivi e le previsioni circa la ripresa ed il nuovo termine dei lavori.
 - c) dovrà inoltre a norma di Legge contenere i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, cottimiste.
- il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti da negligenza dell'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riportati a carico esclusivo dell'Appaltatore medesimo;
- assicurare contro gli incendi tutte le opere del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante;
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che seguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcatura, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'appaltatore, non potrà pretendere compensi di sorta. L'Impresa nella dislocazione dei manufatti stradali di ogni tipo previsti in progetto deve tenere presente anche i progetti di pubblica illuminazione e distribuzione di acqua potabile onde non occupare sedi stradali e sottosuoli già impegnati nei progetti succitati. Sui manufatti stradali quali ponti e passaggi aerei, dovranno essere ancorate nei getti in calcestruzzo le staffe di sostegno, fornite dalla Direzione Lavori, per gli impianti di acqua, luce e gas;
- l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio della Direzione Lavori, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantirne la autenticità;

- la esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su qualsiasi struttura;
- le spese per assaggi, prove, ricerche necessarie per l'esame di collaudo;
- le spese di piccola e grossa manutenzione dell'opera costruita fino all'avvenuto collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, anche se dette opere, tutte o in parte, venissero adibite all'uso per cui furono costruite, salvo per quelle avarie che risultassero manifestamente dipendenti da cattivo uso;
- le spese per le sole verifiche ed assaggi nel terreno relativamente alla tutela archeologica in particolare l'esecuzione di scavi a mano o a macchina a seguito del rinvenimento di reperti archeologico o presunti tali; la documentazione eventualmente richiesta con materiale fotografico dei reperti ritrovati.
- i rilievi geometrici di qualsiasi tipo nonché l'approntamento di tutte le tavole dei disegni richiesti.
- il recupero e trasporto del materiale archeologico nella località indicata dalla D.L. in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici, il tutto eseguito con quegli accorgimenti necessari richiesti dal caso;
- la conservazione e consegna dell'Amm.ne appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori che spetteranno di diritto allo Stato;
- l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Stazione Appaltante senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare da esse;
- entro quindici giorni dal verbale di ultimazione l'appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari come previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione appaltante. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quella del collaudo provvisorio.
- spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal Responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno di consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quant'altro prescritto a scopo di sicurezza e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione, e in genere l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada;
- la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici privati e la continuità dei corsi d'acqua;
- le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave

di prestito, per scariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;

- l'impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere dell'appalto;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. A carico dell'appaltatore sono le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni con esclusione della spesa per garantire la sicurezza dei cantieri stessi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione ed il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di eventuali accordi integrativi ove esistenti, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori o comunque entro 30 gg. dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, della segnaletica temporanea, di eventuali semaforizzazioni temporanee per il transito della viabilità ordinaria e di tutti i provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'esercizio della viabilità ordinaria esistente seguendo le indicazioni desumibili dal Piano di sicurezza, della Direzione Lavori e, comunque, sempre nel rispetto delle indicazioni desumibili dal Nuovo Codice della Strada.

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono con cadenza quadrimestrale a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Alla Direzione Lavori è riservata la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di redazione dei singoli Stati d'avanzamento.

A carico dell'Impresa esecutrice e delle Imprese subappaltatrici è obbligo di osservare il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori così come indicato dall'art. 32 del presente Capitolato Speciale.

L'impresa appaltatrice è tenuta a rispettare integralmente tutte le leggi, norme e disposizioni vigenti per la sicurezza dei lavoratori durante l'esecuzione delle opere in appalto, compreso il D.lgs 81/2008 e successive modifiche.

Art. 21 –Altri oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 22 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m. ed i. . In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 del C.S.A...
4. **Ai fini dell'applicazione delle penali previste per i casi di ritardo nell'esecuzione delle opere**, si considerano inderogabili e soggette quindi alle penali al riguardo previste dal

contratto, le seguenti scadenze da espletarsi secondo il "**cronoprogramma lavori**" allegato al progetto esecutivo in **117 giorni naturali consecutivi**, a far data dal verbale di consegna dei lavori.

5. **Penale per ritardo**: sarà applicata, a carico dell'Appaltatore, una penale giornaliera dell'1,5 per mille (unovirgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori oltre il rimborso all'amministrazione delle spese per protratta sorveglianza. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste dall'art 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. per la risoluzione del contratto per grave inadempimento. La medesima penale si applica per ogni giorno di ritardo nel completamento delle lavorazioni indicate nel crono programma. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattuale ancora dovuto ovvero sarà trattenuto sulla cauzione.

Art. 23 – Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (modificato dall'Art. 70 del D.Lgs 56/2017) e dall'Art. 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Nel caso di tali varianti, terrà luogo a contratto l'atto di sottomissione.

Art. 24 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del C.S.A..
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del C.S.A., non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 25 – Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal D.L. e confermato dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato assuma carattere definitivo.

Art. 26 – Manutenzione delle opere sino al collaudo

Sono a carico dell'appaltatore e si intendono comprese nel prezzo dei lavori tutte le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione delle stesse. Per tutto il tempo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere il traffico nella strada e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali.

All'atto del collaudo i manti dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie e lungo le banchine. Inoltre gli spessori dei manti dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima per effetto dell'usura e del costipamento dovuto al traffico, di 1 mm per ogni anno dall'esecuzione. L'Impresa è anche responsabile dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle sottofondazioni e delle fondazioni

Art. 27 – Registro di contabilità - riserve dell'impresa

I documenti amministrativi contabili sono tenuti secondo le linee guida del Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" D.M. 7 marzo 2018 , n. 49 e s.m.e.i.. Le eccezioni e riserve dell'appaltatore sui predetti documenti, devono essere esplicate per iscritto, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal predetto Regolamento.

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Il registro di contabilità deve essere firmato dall'Appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli viene presentato. Nel caso in cui l'Appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, egli deve, nel termine di 15 giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il Direttore dei lavori dovrà, entro altri 15 giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni.

Nel caso che l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine come sopra prefissogli, oppure avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nei termini sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano.

Ogni qualsivoglia controversia che dovesse sorgere per effetto del contratto sarà definita - oltre che attraverso lo strumento dell'accordo bonario di cui all'Art.205 del D.Lgs. 50/2016 - dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Viene eletto a tal fine Foro competente in via esclusiva il Foro di Asti, quale giurisdizione ordinaria o, per controversie precedenti la stipula del contratto e relative procedure di aggiudicazione la competenza sarà quella del Giudice Amministrativo Regionale del Piemonte.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 – Smaltimento rifiuti speciali tossici e nocivi

L'appaltatore dovrà ottemperare al d.lgs. 3-4-2006 n. 152 e alla normativa vigente in materia alla L. 475 del 9.11.1988 e alle disposizioni di carattere Regionale in materia di smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Art. 29 – Proprietà degli oggetti trovati, proprietà dei materiali di demolizione

L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia

compresi i relativi frammenti che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi così come stabilito dall'art. 35 del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 145/2000.

Trova per quant'altro applicazione il disposto degli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale.

CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 30 – Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 31 – Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/ 2008 e s.m. nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 32 – Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m. ed i.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,

sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 33 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 91 e gli adempimenti di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 27, previsto dall'articolo 91, comma 1 e dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m. ed i. .

Art. 34 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m. ed i. .
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'art. 100 e "all'allegato XV - Contenuti minimi del Piano di Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili" del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m. ed i. e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di

consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 35 –Altri obblighi dell'appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:
 - a) ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.e i., nonché le eventuali proposte integrative.
 - b) aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni.
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
 - c) l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
 - d) ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08 e s.m.e i., dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero_____.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio ; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 7 – MATERIALI IN GENERE - LORO ACCETTAZIONE - MODALITÀ DI ESECUZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE

PREMESSA

Le modalità di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori stradali pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell'affidamento dei lavori da parte del privato Committente), nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.L..

Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel Capitolato Speciale Tipo per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.

Ove si verificano discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Tipo e quelle del presente Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime.

Per quei lavori che non trovano esatto riscontro nel predetto Capitolato Speciale Tipo, valgono le prescrizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla D.L..

Art. 36 – Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di demolizione, scavo o costruzione di opere, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e delle opere di pavimentazione da eseguirsi.

Art. 37 – Demolizioni e rimozioni

Comprenderanno tutte le opere di demolizione, disfacimento e rimozione necessarie per consentire l'agevole esecuzione delle opere previste in progetto.

Le demolizioni dovranno avvenire in modo da non lesionare le parti eventualmente da conservare o da ripristinare, adottando tutte le opere accessorie necessarie per poter realizzare i lavori in prossimità di edifici o manufatti esistenti interessati direttamente o indirettamente dai lavori nonché tutto ciò che si rendesse indispensabile per garantire durante il corso dei lavori l'incolumità di chi vi lavora, dei residenti nei fabbricati e dei terzi transitanti nelle sedi stradali e nei percorsi pedonali compresi nell'area d'intervento.

Dei materiali recuperati la stazione Appaltante potrà ordinare all'appaltatore l'accatastamento nei magazzini comunali avendo la massima cura nel maneggiarli sia in sede di estrazione sia in sede di accatastamento e deposito. Per i restanti materiali non riutilizzabili a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere allontanati alle pubbliche discariche.

La misurazione sarà effettuata in base alla quantità di materiale effettivamente rimosso: *metro lineare, metro quadrato, metro cubo, peso o numero degli elementi*.

Gli scavi e le demolizioni occorrenti per la formazione delle opere di pavimentazione e per ricavare accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti in modo conforme alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero necessarie ed ordinate dalla D.L..

In particolare si prescrive:

1. *Taglio e scarifica della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso*

Per delimitare la traccia degli scavi a sezione obbligata, in presenza di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, si rende necessario eseguire il taglio della pavimentazione stessa per mezzo di seghe semoventi o per mezzo di martelli demolitori, e successivamente la scarifica o il disfacimento della pavimentazione bituminosa fino ad arrivare al piano previsto dal progetto.

2. *Demolizione di blocchi di fondazione in calcestruzzo armato*

Nel caso di rimozione di paline segnaletiche e pubblicitarie, pali semaforici, pali di illuminazione stradale, centraline semaforiche, si renderà necessaria anche la demolizione di plinti e basamenti in calcestruzzo e la successiva rimozione del materiale di risulta verso idonee aree di raccolta. Tali demolizioni dovranno essere eseguiti a macchina, con eventuali modesti interventi a mano ed il taglio delle armature potrà essere effettuato anche con l'uso della fiamma ossidrica.

Le località per i depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danni ai lavori, od alle proprietà pubbliche private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche o private. La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Art. 37.1 –Scarifica delle superficie asfaltata esistente

Si prevede la scarifica per una profondità di cm 4 della pavimentazione bituminosa presente allo stato attuale sul sito oggetto di intervento (corso Gramsci), mediante scarificatrice a freddo comprendente le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L., l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, ed ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Art. 37.2 – Demolizione porzioni di aiuole esistenti

Si prevede la demolizione di aiuola spartitraffico inerbita esistente interessata dall'intervento attraverso la rimozione della cordatura lapidea, il disfacimento della superficie e la successiva rimozione dello strato di terra agraria, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta.

Art. 37.3 – Rimozione segnaletica stradale

Si prevede la rimozione ed il recupero dei segnali stradali e dei pannelli informativi attualmente presenti nell'area di intervento per il successivo ricollocamento, con conferimento fino al magazzino comunale (nel caso di recupero).

Si provvederà altresì alla rimozione ed il recupero dei sostegni per segnaletica stradale ed i pannelli informativi, con la demolizione completa del basamento, l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del materiale di risulta.

Art. 37.4 – Fresatura del manto stradale per eliminazione segnaletica esistente

Si prevede la fresatura del manto stradale su corso Gramsci per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione completa del materiale di risulta.

Art. 37.5 – Sabbiatura del manto stradale in porfido eliminazione segnaletica esistente

Si prevede la sabbiatura a secco con sabbia silicea nel tratto di corso Alfieri ove necessario per l'eliminazione della segnaletica orizzontale esistente.

Art. 38 - Opere di pavimentazione

Art. 38.1 – Qualità e provenienza dei materiali

I materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere, proverranno da quelle località e saranno prodotte da quelle Ditte che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori come apparecchiature della migliore qualità in commercio e siano conformi sia alle specifiche tecniche del presente capitolato, sia alle pertinenti normative vigenti.

a) *Acqua*. - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.

b) *Leganti idraulici*. - Le calce idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alla L. 2 maggio 1965, n. 595, e al D.M. 3 giugno 1968 come modificato dal D.M. 20 novembre 1984, nonché a quanto prescritto dal presente Capitolato speciale.

c) *Ghiaia, pietrisco e sabbia*. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, nn. 2228 e 2229, nonché dal D.M. 9 gennaio 1996, Allegato 1. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.

L'accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto di materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell'Allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 sui requisiti di accettazione dei cementi. La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. Per lavori di notevole importanza l'impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie, questi dovranno essere da mm 40 a mm 71 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno: da mm 40 a mm 60 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I., e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti, di getti di un certo spessore; da mm 25 a mm 40 (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore. Le ghiaie da impiegarsi per l'eventuale formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelide o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marmose.

Dovranno corrispondere alle norme di cui al Fascicolo n. 4 - Ed. 1953 del C.N.R.; mentre i ghiaietti per pavimentazione alla «Tabella U.N.I. 2710 - Ed. giugno 1945».

I materiali su indicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I. I pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I. le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

- pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di massicciate cilindrate;

- pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per la esecuzione di ricarichi di massicciate e per i materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
- pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
- pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e pietrischetti bitumati;
- graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;
- graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi.
- Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.
- Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

d) *Pietrame*. - Le pietre naturali da impiegarsi nelle pavimentazioni e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasie e di perfetta lavorabilità.

Dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2232. Il porfido dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a kg 1600 per cmq e una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone.

e) *Bitumi*. - Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali» di cui al «Fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche», edizione 1978.

Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/10, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 80/60, B 50/60, B 40/50, B 30/40, per asfalto colato il tipo 20/30.

f) *Bitumi liquidi*. - Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per casi stradali» di cui al «Fascicolo n. 7 del Consiglio Nazionale delle Ricerche», edizione 1957.

Per trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.

g) *Emulsioni bituminose*. - Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali» di cui al «Fascicolo n. 3» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

In particolare, tutti i materiali e le apparecchiature di segnalazione stradale e di arredo delle fermate del trasporto pubblico dovranno essere conformi agli specifici disposti del Nuovo Codice

della Strada (DL 30.04. 1992, n. 285) e al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR 16 . 12. 1992, n. 495) e dovranno essere corredati delle necessarie omologazioni ed approvazioni (articolo 192 Regolamento del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni).

La qualità dei dispositivi di segnalamento stradale e di arredo linee sarà trattata negli articoli specifici ad essi dedicati.

Art. 38.2 – Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Quali che siano la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo conto delle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988 riguardante le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione e la relativa Circ. M. LL. PP. 24 settembre 1988, n. 30483. Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ci possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ad anche con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi.

Analogamente dovrà procedere l'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazione che lo scavo sia allargato mediante scampanatura. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre per il limite massimo di cm 20, l'Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di carico, trasporto e smaltimento in discarica o in luogo indicato dal D.L.

Nell'ambito del progetto si prevede:

- *Scavi a sezione obbligata*: scavi a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm. Tale scavo sarà eseguito con idonei mezzi meccanici per larghezze e profondità variabili a seconda dell'elemento in fase di realizzazione.

Gli scavi in sovrastrutture stradali prevedranno, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, la *rifilatura*, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10.

Art. 38.3 – Preparazione della superficie delle massicciate e/o pavimentazioni stradali

Nei casi in cui la realizzazione della fondazione della pavimentazione stradale o del marciapiede, in conglomerato cementizio, venga realizzata sulla superficie delle massicciate stradali, si richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioè scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco. La ripulitura della superficie della massicciata potrà essere eseguita attraverso un accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore piuttosto che attraverso la scopatura a mano.

Art. 38.4 – Pavimentazione mediante conglomerato bituminoso per piano stradale

La pavimentazione stradale, nelle aree di nuova realizzazione, sarà eseguita in conglomerato bituminoso, secondo la seguente stratigrafia:

- formazione di *strato di sottofondazione* realizzato in misto granulare anidro di spessore cm 40, come all'Art. 38.5 –5;
- formazione di *strato di fondazione* realizzato in misto granulare stabilizzato di spessore cm 20, come all'Art. 38.6 –6;
- formazione di *strato di base* realizzato con misto granulare bitumato (tout venant) di spessore cm 10, come all'Art. 38.7 –7;
- formazione di *strato di collegamento (binder)* realizzato con calcestruzzo bituminoso di spessore cm 6, come all'Art. 38.8;
- stesa di *ancoraggio per tappeti di usura* in ragione di 0,700 kg/mq, come all'Art. 38.9;
- formazione di *strato di usura* realizzato con calcestruzzo bituminoso di spessore pari a cm 4.

Art. 38.5 – Strato di sottofondazione della pavimentazione stradale

Per la realizzazione delle opere di sottofondazione della pavimentazione stradale, dovrà essere posto in opera una stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti per uno spessore compresso pari a cm 40. La compattazione dello strato di fondazione avverrà con rullo pesante o vibrante, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza alla prova di carico con piastra da 30 cm secondo le norme svizzere (S.N.V. n 70317), un valore del modulo di deformazione “Me” non inferiore a **850 kg/cmq**, giudicata idonea dalla direzione lavori.

L'Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione dei misti granulari che intende adottare. Per ogni provenienza del materiale, ciascuna miscela proposta deve essere corredata da una documentazione dello studio di composizione effettuato, che deve comprendere i risultati delle

prove sperimentali, effettuate presso un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti., attestanti il possesso dei requisiti elencati al paragrafo 2.1. Lo studio di laboratorio deve comprendere la determinazione della curva di costipamento con energia AASHO modificata (UNI EN 13286-2/2005).

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio delle miscele, l'Impresa deve rigorosamente attenersi ad esso.

Art. 38.6 – Strato di fondazione della pavimentazione stradale

Per la realizzazione delle opere di fondazione della pavimentazione stradale, dovrà essere posto in opera una stesa di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso ANAS 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscelate gli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., per uno spessore di 20 cm, con agguagliamento, sagomatura e rullatura con rullo pesante per formazione di rinfianchi su pavimentazioni. La compattazione dello strato di fondazione avverrà con rullo pesante o vibrante, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza alla prova di carico con piastra da 30 cm secondo le norme svizzere (S.N.V. n 70317), un valore del modulo di deformazione "Me" non inferiore a **1.100 kg/cmq** giudicata idonea dalla direzione lavori.

Art. 38.7 – Strato di base della pavimentazione stradale

Formazione di *strato di base* realizzato con misto granulare bitumato (tout venant) di spessore cm 10. Lo strato di base sarà composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosi, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura. La cilindratura verrà effettuata mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate. La realizzazione dello strato potrà essere effettuata a macchina o mano, a seconda della dimensione e della conformazione dell'area oggetto di intervento.

Art. 38.8 – Strato di collegamento (binder) della pavimentazione stradale

Formazione di *strato di collegamento* (binder) realizzato con calcestruzzo bituminoso di spessore cm 6. Lo strato di collegamento sarà realizzato con calcestruzzo bituminoso conforme alle norme tecniche dell'Ente proprietario della strada, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate. La realizzazione dello strato potrà essere effettuata a macchina o mano, a seconda della dimensione e della conformazione dell'area oggetto di intervento

Art. 38.9 – Trattamenti superficiali eseguiti con emulsioni bituminose

Al fine di garantire un miglior *ancoraggio del tappeto di usura* della opere di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso, alla fondazione, si rende necessario un trattamento superficiale della superficie di fondazione con emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di kg 0,700/mq, salvo maggiori quantitativi che fossero ordinati dalla D.L. in corso d'opera.

Art. 38.10 – Strato di usura della pavimentazione stradale

Formazione di *strato di usura* realizzato con calcestruzzo bituminoso di spessore pari a cm 4. Lo strato di usura sarà realizzato con calcestruzzo bituminoso conforme alle norme tecniche dell'Ente proprietario della strada, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate. La realizzazione dello strato potrà essere effettuata a macchina o mano, a seconda della dimensione e della conformazione dell'area oggetto di intervento

Art. 38.11 – Cordonature in calcestruzzo

Nell'ambito della realizzazione di marciapiedi, aiuole verdi, isole spartitraffico, stalli auto, si prevede l'impiego di cordoli in calcestruzzo di varie dimensioni. Le forme, le dimensioni e la qualità di ciascun concio avranno le seguenti caratteristiche:

- cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con resistenza Rbk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle prescrizioni della città, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm 12x30, peso kg 90 circa. La posa dei cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprende: - lo scavo eseguito a macchina per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800); il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza, in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina; - la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa

Art. 38.12 – Formazione di cordolo delineatore e isole spartitraffico pavimentati con malta bituminosa

Per la realizzazione delle *opere di fondazione* della pavimentazione del cordolo delineatore e dell'isole spartitraffico (corso Gramsci) dovrà essere posto in opera un massetto in calcestruzzo cementizio dello spessore pari a cm 15, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di

ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato dello spessore di 10 cm, secondo le indicazioni della D.L..

Si rende poi necessaria la realizzazione di *pavimentazione in "malta bituminosa"* per uno spessore pari a cm 2, confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della città e stesa con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate.

Le isole spartitraffico e il cordolo delineatore, delimitati da cordonature realizzate in calcestruzzo (cfr. Art. 38.14), risulteranno essere circa 15 cm più alti della quota stradale circostante.

Art. 38.13 –Formazione di banchina rialzata pavimentata con marmette in calcestruzzo

Per la realizzazione delle *opere di fondazione* della pavimentazione dei marciapiedi pavimentati con marmette in calcestruzzo, dovrà essere posto in opera un massetto in calcestruzzo cementizio dello spessore pari a cm 15, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato dello spessore di 10 cm, secondo le indicazioni della D.L.. All'interno dello strato di calcestruzzo si inserirà una rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C in tondino per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura e posta in opera. La realizzazione della fondazione comprenderà ogni onere per rendere l'opera eseguita a regola d'arte, ivi incluse le eventuali opere per il passaggio dei conduttori di alimentazione (fornitura e posa di tubi) diametro mm. 32-40, annegamento dei tubi, lisciatura delle superfici in vista, ecc...

Si rende poi necessaria la realizzazione di *nuova pavimentazione* con la posa di marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato ad alta resistenza, spessore cm 4-6 colore rosso.. I masselli saranno del tipo "doppio impasto", ottenuti mediante vibrocompressione di calcestruzzo, realizzati secondo le normative UNI 1338, scegliendo cementi di alte prestazioni e inerti selezionati. Lo strato di riporto dovrà avere uno spessore minimo di 5 mm e sarà realizzato attraverso l'utilizzo di quarzi selezionatissimi e in grado di conferire al massello una maggiore resistenza all'abrasione, nonché alle sollecitazioni provocate dal fenomeno del "gelo/disgelo".

La posa di tali masselli comprenderà la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura.

Le isole, delimitate da cordonature realizzate in calcestruzzo (cfr. Art. 38.14), risulteranno essere circa 12 cm più alti della quota stradale circostante.

Art. 38.14 –Ripristino della carreggiata stradale esistente adiacente a elementi di nuova realizzazione

Si prevede la necessità di ripristinare la pavimentazione stradale esistente delle vie, in prossimità delle aree del nuovo cordolo delineatore, isole spartitraffico ecc.. oggetto degli interventi descritti agli articoli precedenti.

Il ripristino della piattaforma stradale (per una fascia di circa 50 cm), dopo il disfacimento della pavimentazione e uno scavo in trincea di caratteristiche analoghe a quelle descritte all'Art. 38.2 (profondità circa 20 cm), sarà realizzato in conglomerato bituminoso, secondo la seguente stratigrafia:

- formazione di *strato di base* realizzato con misto granulare bitumato (tout venant) di spessore cm 10;
- formazione di *strato di collegamento* (binder) realizzato con calcestruzzo bituminoso di spessore cm 6;
- stesa di *ancoraggio per tappeti di usura* in ragione di 1 kg/cmq;
- formazione di *strato di usura* realizzato con calcestruzzo bituminoso di spessore pari a cm 4.

Art. 38.15 – Sigillatura lesioni presenti sulla carreggiata nelle zone dei ripristini stradali

Si prevede la realizzazione della sigillatura (per larghezze di cm 8 - 10) di lesioni presenti sulla pavimentazione delle zone perimetrali dei ripristini, effettuata con speciale mastice di bitume modificato con polimeri, colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarità superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Art. 38.16 –Disfacimento e posa della pavimentazione esistente in porfido

Si prevede la sistemazione di parte della pavimentazione esistente in porfido, mediante il disfacimento manuale di pavimentazione in cubetti per il recupero e reimpiego quando possibile, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico.

Art. 38.17 –Posa di cubetti in porfido

Dopo il disfacimento della pavimentazione ammalorata si procede con la posa dei cubetti in porfido riutilizzabili o di nuova fornitura, disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, su letto di posa di sabbia del Po o della Stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato e la manutenzione

Art. 38.18 –Sigillatura pavimentazione esistente in porfido

Si prevede la sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido per esecuzione in sabbia e cemento, nell'area occupata dalla pista ciclabile.

Art. 39 –Controlli e verifiche

Art. 39.1 – Controlli e verifiche durante l'esecuzione di strati di fondazione

Il controllo della qualità dei misti granulari anidri e stabilizzati e della loro posa in opera, deve essere effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sul materiale prelevato in sito al momento della stesa oltre che con prove sullo strato finito.

La misura della portanza deve accertare che le prestazioni dello strato finito soddisfino le richieste degli elaborati di progetto e siano conformi a quanto dichiarato prima dell'inizio dei lavori nella documentazione presentata dall'Impresa. La metodologia di indagine impiegata dovrà essere tale da fornire, parametri di controllo identici, o comunque direttamente confrontabili, con quelli utilizzati nel calcolo della pavimentazione. A tale scopo, sono ammesse sia prove puntuali (prove di carico con piastra o misure di deflessione) sia prove ad elevato rendimento.

Al momento della costruzione degli strati di pavimentazione sovrastanti, la media dei valori di portanza del misto granulare su ciascun tronco omogeneo, non dovrà essere inferiore a quella prevista in progetto. Per valori medi di portanza inferiori fino al 10%, rispetto ai valori di progetto, al misto granulare viene applicata una detrazione del 10% del prezzo. Per carenze comprese tra il 10 ed il 20%, al misto granulare viene applicata una detrazione del 20% del prezzo, mentre per carenze superiori al 20%, il tratto considerato deve essere demolito e ricostruito.

Art. 39.2 –Controlli e verifiche durante l'esecuzione di strati di conglomerato bituminoso

L'Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, l'Impresa deve attenersi rigorosamente.

Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti delle singole percentuali dell'aggregato grosso di ± 5 per lo strato di base e di ± 3 per gli strati di binder ed usura; sono ammessi scostamenti dell'aggregato fino (passante al setaccio ISO 3310-2 con apertura di maglia 4 mm) contenuti in ± 2 ; scostamenti del passante al setaccio ISO 3310-1 con apertura di maglia 0.063 mm contenuti in $\pm 1,5$. Per la percentuale di bitume è tollerato uno scostamento di $\pm 0,25$.

Tali valori devono essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate alla stesa, come pure dall'esame delle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime della quantità teorica del bitume di ancoraggio.

Il controllo della qualità dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera sarà effettuato mediante prove di laboratorio sulla miscela e sulle carote estratte dalla pavimentazione.

Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i controlli presso un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'altro resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive.

Sulla miscela deve essere determinata la percentuale di bitume, la granulometria degli aggregati, la quantità di attivante d'adesione; devono inoltre essere controllate le caratteristiche di idoneità mediante la Pressa Giratoria. I provini confezionati mediante l'apparecchiatura Pressa Giratoria devono essere sottoposti a prova di rottura diametrale a 25°C.

In mancanza della Pressa Giratoria vengono effettuate prove Marshall: peso di volume (DM), stabilità e rigidità (UNI EN 12697-34/2004); percentuale dei vuoti residui (UNI EN 12697-8/2003); resistenza alla trazione indiretta (UNI EN 12697-23/2006).

Dopo la stesa la Direzione Lavori preleverà delle carote per il controllo delle caratteristiche del conglomerato e la verifica degli spessori.

Sulle carote vengono determinati il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui e lo spessore facendo la media delle misure (quattro per ogni carota) scartando i valori con spessore in eccesso, rispetto a quello di progetto, di oltre il 5%.

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione del 2,5% del prezzo di elenco per ogni mm di materiale mancante.

Carenze superiori al 20% dello spessore di progetto comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell'Impresa.

Per valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori a quelli previsti (ottenuti dalla miscela di progetto proposta dall'Impresa) verrà applicata una detrazione del 2,5% del prezzo di elenco per ogni 0,5% di vuoti in più, fino al valore massimo accettabile (per i vuoti in opera) del 12%.

Valori dei vuoti superiori al 12% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell'Impresa.

Per il tappeto di usura verrà inoltre misurata l'aderenza (resistenza di attrito radente) con lo Skid Tester secondo la norma UNI EN 13036-4/2005. Per valori di BPN (British Pendulum Number), inferiori a 55 verrà applicata una detrazione dell'1% del prezzo di elenco per ogni unità in meno.

Le detrazioni determinate per i diversi parametri di controllo saranno cumulate.

Art. 40 – Opere per realizzazione di rete raccolta acque di superficie (fognatura bianca)

A fronte della realizzazione della nuova pista ciclabile e degli interventi sopradescritti si rende necessario l'inserimento di una nuova rete di raccolta della acque superficiali che si allaccerà all'impianto esistente (corso Gramsci).

Art. 40.1 – Scavo a sezione obbligata

Per la posa delle nuove condotte e dei collegamenti a queste delle nuove caditoie, si rende necessaria la realizzazione di scavi a sezione obbligata fino a circa 1,50 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, e larghezza 0,40 m, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Successivamente il materiale scavato sarà trasportato ad idoneo impianto di trattamento autorizzato per lo smaltimento.

Art. 40.2 – Tubazioni in PVC

Si prevede l'impiego di tubazioni in PVC per fognature, rispondenti alle prescrizioni della Norma EN 13476-1, rigidezza circonferenziale SN = 16 kN/m², di diametro esterno ø 200 (per il collegamento delle caditoie).

La posa di tali tubazioni avverrà in scavo a sezione obbligata previsto all'articolo precedente, su strato di calcestruzzo (spessore cm 12). Si prevede poi la calottatura delle tubazioni con calcestruzzo (spessore: cm 10) e quindi il successivo riempimento dello scavo con misto granulare di cava o di fiume. Le giunzioni avverranno con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione e la lavorazione comprenderà ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

Art. 40.3 – Camerette di raccolta delle acque stradali

La costruzione di camerette prevederà la necessità di effettuare uno scavo, fino alla profondità di circa 90 cm, la creazione di un sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica 150 kg/cm², la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato della terra eccedente, il riempimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi. Le camerette saranno coperte con griglie stradali in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2, telaio quadro, complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa. Si prevederà poi alla raccolta ed al trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta.

Gli allacciamenti delle camerette di raccolta alle condotte principale, avverranno la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo in Pvc ø 200 e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

Art. 40.4 –Camerette di raccolta delle acque stradali (ricollocazione)

Si prevede la modifica della rete di raccolta della acque superficiali presente nell'area di interesse, attraverso la ricollocazione di alcune caditoie esistenti in nuova posizione. Tale ricollocazione avverrà con la rimozione delle griglie esistenti, l'inserimento di nuovi pozzetti e caditoie in muratura, aventi chiusini in ghisa sferoidale, che si innestano con tubi in PVC di diametro 20 cm sulla linea esistente per mezzo di carotaggi. (lavorazioni analoghe a quanto descritto nei paragrafi precedenti).

La lavorazione sarà terminata con l'eliminazione delle camere di scarico esistenti, attraverso la rimozione delle parti mobili, il riempimento con materiale adeguato del foro restante ed il ripristino della pavimentazione, coerentemente con quella esistente, attualmente realizzata in conglomerato bituminoso.

Art. 40.5 – Canalette grigliate

Si prevede l'inserimento di canalette prefabbricate per la raccolta delle acque bianche (banchina rialzata collocata all'intersezione tra corso Gramsci e corso Alfieri), in cemento con fibre di vetro,

classe D carico A15- F900 secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390 mm, altezza 415 mm e lunghezza variabile, senza pendenza interna, complete di griglia in ghisa della larghezza di 375 mm, peso minimo 40 kg al metro, tipo 2x140x20 mm, classe D 400. La lavorazione prevederà lo scavo per l'alloggiamento, il rinfiacco in calcestruzzo, ed ogni altro eventuale onere compreso per dare la lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile.

Art. 40.6 –Ripristino della carreggiata stradale

Si prevede la necessità di ripristinare la pavimentazione stradale esistente delle vie oggetto di inserimento di nuove condotte di fognatura. Il ripristino della piattaforma stradale realizzato in conglomerato bituminoso, secondo la seguente stratigrafia:

- formazione di *strato di fondazione* realizzato con misto granulare stabilizzato di spessore cm 20;
- formazione di *strato di base* realizzato con misto granulare bitumato (tout venant) di spessore cm 10;
- formazione di *strato di collegamento (binder)* realizzato con calcestruzzo bituminoso di spessore cm 6;
- stesa di *ancoraggio per tappeti di usura* in ragione di 1 kg/cmq;
- formazione di *strato di usura* realizzato con calcestruzzo bituminoso di spessore pari a cm 4.

Art. 41 – Segnaletica stradale di tipo verticale

Art. 41.1 – Qualità dei materiali

I segnali stradali devono essere in lamiera di alluminio, mentre i sostegni verticali devono essere in tubo di acciaio zincato a caldo del diametro di 60 mm.

Essi dovranno comunque rispondere in modo inequivocabile ai requisiti prescritti dai disposti normativi e di Legge richiamati all'art. 9 del presente Capitolato Speciale di Appalto e dal nuovo Codice della Strada (C.d.S.) di cui al D.Lgs. 285/92 e s.m. e i. e dal Regolamento di attuazione ed esecuzione DPR 495/92 in particolare alle norme previste negli articoli 77-78-79-80-81-82 del Regolamento stesso.

La visibilità dei segnali dovrà essere garantita di giorno come di notte (cfr. art. 79 R.A. 495/92). La visibilità notturna potrà essere assicurata con l'impiego di dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso, mediante l'impiego di apposite pellicole.

Art. 41.2 – Norme tecniche di posa

Per quanto riguarda le attività di fornitura e di posa della segnaletica stradale di tipo verticale l'Appaltatore deve rispettare sia per forma, dimensioni, colori e simboli dei segnali che per

posizione, distanze, altezze, ancoraggi, ecc. di installazione dei segnali le prescrizioni del nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs 285/92 e s.m. e i. e dal Regolamento di attuazione ed esecuzione 495/92e dalla disposti di Legge richiamati all'art. 9 del presente C.S.A..

Pertanto si esplicita che le norme previste dalle norme suddette sono da considerarsi superiori alle indicazioni rilevabili dagli elaborati del presente progetto - e che, l'Appaltatore si impegna a rispettare senza nulla pretendere dalla Stazione Appaltante, quali compensi aggiuntivi, derivanti dalla diversa localizzazione del sito di installazione del generico segnale stradale, dalla sua forma, dal suo colore ecc. fatta eccezione ad una sua diversa appartenenza a voci ricomprese nell'Elenco Prezzi allegato al Contratto.

Tutto ciò premesso si richiamano nel seguito i principali articoli del Regolamento di attuazione 495/92 del nuovo C.d.S. cui l'Appaltatore dovrà attenersi nell'esecuzione della posa della segnaletica verticale.

> Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica - (Art. 75 R.A. 495/92 - Art. 38 C.d.S.)

Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.

I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.

Le norme di regolamento relative all'articolo 38, sommi 5 e 9, del codice, sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica, per gruppi di segnali, che si intendono integralmente richiamate.

- Norme generali sui segnali verticali (Art. 77 R.A. 495/92 - Art. 39 C.d.S.)
- Colori sui segnali verticali (Art. 78 R.A. 495/92 - Art. 39 C.d.S.)
- Visibilità dei segnali (Art. 79 R.A. 495/92 - Art. 39 C.d.S.).
- Dimensioni e formati dei segnali verticali (Art. 80 R.A. 495/92 - Art. 39 C.d.S.).
- Installazione dei segnali verticali (Art. 81 R.A. 495/92 - Art. 39 C.d.S.).
- Caratteristiche dei sostegni, supporti ecc..... (Art. 82 R.A. 495/92 - Art. 39 C.d.S.).
- Dispositivi di segnalazione di ostacoli (Art. 175 R.A. 495/92 - Art. 42 C.d.S.).

> Installazione delle paline

Le paline verticali devono essere posate con realizzazione di basamento per il loro ancoraggio stabile alla pavimentazione.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà eseguire la posa delle paline a regola d'arte e secondo gli ordini forniti da parte della D.L. in corso d'opera.

Art. 42 –Segnaletica stradale di tipo orizzontale

Art. 42.1 – Qualità dei materiali

Tutti segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.

Essa deve essere realizzata con l'impiego di materiali rispondenti ai requisiti prescritti dai disposti normativi e di Legge richiamati all'art. 9 del presente Capitolato Speciale di Appalto e dai disposti di cui all'art. 137 del R.A. 495/92 del C.d.S. I segnali devono essere realizzati con materiali antisdrucchiolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione.

In caso di impiego di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1.5 mm, il deflusso delle acque deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità e di durata dei materiali devono rispondere alle norme del nuovo C.d.S.

Art. 42.2 – Norme tecniche di posa

Per quanto riguarda le attività di fornitura e di posa della segnaletica stradale di tipo orizzontale l'Appaltatore deve rispettare sia per forma, dimensioni, colori e simboli dei segnali che per posizione, distanze, altezze, ancoraggi, ecc. di installazione dei segnali le prescrizioni del nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs 285/92 e s.m. e i. e dal Regolamento di attuazione ed esecuzione 495/92.

Pertanto si esplicita che le norme previste dalle norme suddette sono da considerarsi superiori alle indicazioni rilevabili dagli elaborati del presente progetto - e che l'Appaltatore si impegna a rispettare senza nulla pretendere dalla Stazione Appaltante, quali compensi aggiuntivi, derivanti dalla diversa localizzazione del sito di installazione del generico segnale stradale, dalla sua forma, dal suo colore ecc. fatta eccezione ad una sua diversa appartenenza a voci ricomprese nell'Elenco Prezzi allegato al Contratto.

Disposizioni generali sui segnali orizzontali (Art. 137 R.A. 495/92 - Art. 40 C.d.S.).

1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari.
2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali.
3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucchiolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione. In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessore di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse.
4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di anti-scivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da

apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti:

- bianco,
- giallo,
- rosso.

Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti; possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione.

6. Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con materiale asportabile e rimossi prima del ripristino della normale circolazione.

7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto segnale verticale. I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato. Le norme di regolamento relative del codice, sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica orizzontale, per gruppi di segnali, che si intendono integralmente richiamate.

– Strisce di raccordo (Art. 142 R.A. 495/92 - Art. 40 C.d.S.).

– Strisce di corsia (Art. 140 R.A. 495/92 - Art. 40 C.d.S.).

– Strisce di guida sulle intersezioni (Art. 143 R.A. 495/92 - Art. 40 C.d.S.).

– Strisce trasversali Art. 144 R.A. 495/92 - Art. 40 C.d.S.).

– Attraversamenti pedonali (Art. 145 R.A. 495/92 - Art. 40 C.d.S.).

– Frecce direzionali (Art. 147 R.A. 495/92 - Art. 40 C.d.S.).

– Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o sosta riservata (Art. 149 RA 495/92-Art. 40 CdS)

– Dispositivi di segnalazione di ostacoli (Art. 153 R.A. 495/92 - Art. 40 C.d.S.).

– Altri dispositivi per segnaletica orizzontale (Art. 154 R.A. 495/92 - Art. 40 C.d.S.).

Art. 43 – Noleggi

Le macchine, gli attrezzi, i materiali e le opere dati a noleggio debbono essere in perfetto stato e completi degli accessori necessari per il loro impiego. Sono a carico dell'appaltatore la manutenzione di tutti i mezzi dati a noleggio per la loro conservazione in costante efficienza. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, il montaggio, lo smontaggio, l'allontanamento, la mano d'opera, i lubrificanti, i combustibili, lo sfrido l'energia elettrica e quanto altro occorre. I noleggi, salvo precisazioni diverse nell'elenco

prezzi, verranno corrisposte per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa.

Art. 44 – Trasporti

I prezzi dei trasporti si intendono comprensivi di ogni spesa per il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo e le prestazioni del conducente. I mezzi di trasporto debbono essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 45 – Opere varie

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d'arte e si eseguiranno i lavori nel miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari. Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell'unito elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei lavori in base alle normali consuetudini locali.

Art. 46 – Smaltimento materiali di risulta

Tutti i materiali derivanti dalla realizzazione di scavi per sbancamento, fondazioni, sistemazioni di terreni e manutenzioni di tipo idraulico (purché non catalogabili come rifiuti al sensi del D.P.R. 915/82) dovranno essere convogliati a cura e spese dell'appaltatore, in idonee aree di deposito.

Art. 47 – Norma finale

L'Impresa riconosce di aver effettuato un sopralluogo ricognitorio nei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori, di essere a perfetta conoscenza di quanto contenuto nel presente capitolato, nonché di tutte le disposizioni, norme, regolamenti, leggi, ecc. a loro volta richiamati nel testo del capitolato medesimo e di accettarle tutte indistintamente, anche agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile.

PARTE TERZA
PRESCRIZIONI ESECUTIVE

Art. 48 – Ordine da tenersi nello svolgimento dei lavori

L'appaltatore dovrà eseguire tutte le lavorazioni descritte nel presente Capitolato Speciale nei termini previsti dalla Stazione Appaltante e stabiliti dalla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di stabilire la modalità esecutiva di un determinato lavoro entro un dato termine o di disporre il proseguimento di un lavoro nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di pretesa di speciali compensi.

Il maggiore onere al quale l'appaltatore dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Art. 49 – Esecuzione dei lavori ed interferenza con il “traffico”

I lavori dovranno essere eseguiti, garantendo la continuità del transito pedonale, veicolare per i residenti ed il carico e scarico per gli esercizi commerciali eventualmente presenti in zona.

Pertanto i lavori potranno anche essere realizzati a settori, che dovranno essere preventivamente concordati con la D.L., con l'Amministrazione Comunale, il Comando di Polizia Municipale e con gli Enti competenti.

Gli scavi dovranno essere contornati mediante robusti parapetti/sbarramenti che garantiscano una adeguata protezione per il transito dei pedoni durante l'esecuzione dei lavori di apertura degli stessi, sia per tutto il tempo in cui questi resteranno aperti.

Dovrà quindi provvedere alla segnaletica e a tutto quanto previsto dal Codice della Strada per garantire la sicurezza pubblica.

Tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da quanto sopra indicato, nonché dalle difficoltà di esecuzione delle opere provocate dall'eventuale presenza concomitante del transito pedonale e veicolare s'intendono già compensati con i prezzi di Elenco senza che altro possa essere richiesto dall'Impresa.

Art. 50 – Area di cantiere

L'Impresa dovrà far rilevare, tratto per tratto prima dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti, eseguendo gli accorgimenti che ritenga all'uopo necessari. In difetto, sarà tenuta a lavori ultimati, ad eseguire i lavori riconosciuti necessari dalla D.L. o richiesti da terzi aventi causa.

Sarà a carico dell'impresa:

- la formazione delle strade di accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché di quelle che formano la sede dei lavori e delle loro pertinenze, il ripristino dello stato delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà dell'Ente proprietario della strada o di terzi, che le venga permesso di utilizzare per la realizzazione delle opere e luogo di deposito, in particolare, il ripristino lungo le strade formanti la sede dei lavori di tutte le loro pertinenze (quali cordoli, marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ecc.) che subiscono

danneggiamenti e non si siano dovute specificatamente manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori.

- La sorveglianza dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano depositati temporaneamente materiali di proprietà dell'Ente proprietario della strada.
- La pulizia quotidiana del cantiere, lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature e quant'altro non utilizzato nelle opere. L'Impresa dovrà curare in particolar modo anche la pulizia intorno all'area di cantiere da materiali di qualsiasi genere che durante i lavori si possono essere sparsi nelle vicinanze.
- Qualsiasi spesa sostenuta per il trasporto dei materiali di risulta di qualsiasi natura e genere e per il loro smaltimento presso discariche autorizzate pubbliche o private.
- Il completo sgombero, delle aree di cantiere a fine lavori e comunque non oltre la data della Denuncia di Ultimazione dei medesimi, da qualsiasi materiale mezzo d'opera ed impianti, consegnando l'area completamente libera, pulita ed in condizioni di normale utilizzo da parte dell'Ente proprietario della strada.

TABELLA A		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (Art. 4)			
	Lavori di	Categoria ex all. A D.P.R. n. 34 del 2000 e s.m. ed i.		Euro	Incidenza % manodopera
1	COSTRUZIONE DI STRADE	Prevalente	OG 3	209.575,94	50,15%
Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.e.i. i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 40% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.					

TABELLA B		PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera (Art. 5)	
n.	Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori	Euro	In %
1	COSTRUZIONI STRADALI	209.575,94	100,00 %
	Parte 1 - Totale lavoro A CORPO (articolo 9)	209.575,94	100,00 %
...			
20			
a)	Totale importo esecuzione lavori (base d'asta)	209.575,94	
1			
2			
	Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 8)	0,00	
3			
4			
5			
	Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 9)	11.323,42	
6			
7			
b)	Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2)	11.323,42	
	TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b)	€ 269.733,67	

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ASTI

Repertorio n.

del

CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE "CICLOVIE URBANE DI ASTI" -

C.U.P. C.I.G. AFFIDAMENTO A

.....DIPER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO _____(in lettere)

+ IVA DI CUI EURO _____(in lettere) + IVA PER ONERI PER LA SICUREZZA

NON SOGGETTI A RIBASSO.

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di, nella
residenza comunale, presso la Segreteria Generale sita in Asti, Piazza San Secondo n.1, davanti a
me, dottor Giuseppe Formichella, Segretario Generale del Comune di Asti, autorizzato a rogare gli
atti, ai sensi di legge, nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i signori:

-, nato ail, che agisce in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Asti che rappresenta nella sua qualità di Dirigente
del Settore..... (codice fiscale e partita IVA 00072360050), di seguito nel presente atto
denominato semplicemente *Comune*;

-, nato a il, in qualità di legale rappresentante/
Procuratore speciale (munito di Procura Speciale in data __/__/____ repertorio n. __ Dottor
_____ Notaio in _____), del/la con sede legale in
....., (codice fiscale e partita IVA);

OVVERO

capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo (orizzontale /verticale)/
consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio in

....., Rep. / Racc. in data, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1-impresa.....con sede in, via
..... codice fiscale e partita IVA
.....;

2-impresa..... con sede in, via
..... codice fiscale e partita IVA
..... ,

- di seguito nel presente atto denominata semplicemente *affidatario*, comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le medesime parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, mi richiedono che venga rogato il presente atto e col mio consenso rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. in data, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di, per un importo di Euro di cui Euro oggetto di ribasso ed Euro relativo ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale n. del si è provveduto a bandire apposita procedura _____ per l'affidamento in oggetto;

- che con determinazione dirigenziale n. in data, a seguito degli atti ivi richiamati, i lavori oggetto del presente contratto sono stati aggiudicati a con sede legale in..... codice fiscale e partita IVA, sulla base (se del caso) *dell'offerta tecnica presentata dall'affidatario* e del ribasso percentuale del%, offerto sul prezzo posto a base di gara pari a

Euro + IVA , come da verbali n..... in data, n..... in data, n.....in data

- che tali verbali, ben conosciuti dalle parti ed omessane la lettura, non vengono materialmente allegati al presente atto;

- *in caso di consegna lavori in via d'urgenza: **che è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 come da verbale sottoscritto in data*

(se del caso) *In caso di subappalto* - che l'*affidatario* ha indicato in sede di gara ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 le parti di lavorazioni che intende subappaltare.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

- 1) il *Comune* **AFFIDA** a di, che accetta i lavori di che devono essere ultimati entro 117 giorni dalla data del verbale di consegna.
- 2) il componente *affidatario*, nella sua qualità su espressa, con questo atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire le prestazioni formanti oggetto dell'appalto, sotto l'osservanza delle prescrizioni previste dal Capitolato Generale dei lavori pubblici, approvato con Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 145/2000, dal capitolato speciale d'appalto, dal computo metrico estimativo, dagli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo dell'opera, nonché dall'offerta tecnica presentata dallo stesso, oltre che da quanto previsto nel presente atto;
- 3) L'affidatario dichiara di approvare in particolare le prescrizioni riguardanti pagamenti, penali, obblighi in materia di sicurezza, del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) il corrispettivo dovuto dal Comune ammonta ad Euro+ IVA, di cui Euro

..... per lavori veri e propri ed Euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, così come risultante dall'offerta economica dell'*affidatario* formulata in sede di gara in data, che qui si intende integralmente richiamata;

- 5) I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: sul quale è autorizzato ad operare il sig. nato/a il C.F. , residente in , via . OPPURE I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti dedicati indicati dall'*affidatario*, il quale ha altresì elencato le persone delegate ad operare sugli stessi, come risulta dall'allegata dichiarazione di tracciabilità;
- 6) Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
- 7) l'*affidatario* assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e seguenti della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli stessi;
- 8) l'*affidatario* si impegna ad osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal *Codice di Comportamento del Comune di Asti*, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*, secondo quanto previsto dall'art.2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall'art.1 del predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata all'*affidatario*, comporterà la risoluzione del presente contratto ed il risarcimento dei danni;

Si dà atto che :

- ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto l'*affidatario* ha eletto il seguente domicilio:, anche al fine di tutte le comunicazioni/notificazioni afferenti le obbligazioni scaturenti dal presente contratto

- l'*affidatario* ha costituito cauzione definitiva a favore del Comune mediante polizza fideiussoria n., rilasciata il dalla, agenzia di, per l'importo di Euro, e che la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante;

- l'*affidatario* ha presentato ai sensi dell'art. 103 comma 7 apposita polizza assicurativa n. emessa da il, conforme a quanto richiesto dal capitolato speciale d'appalto.

- l'*affidatario* ha depositato presso il Comune i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008:
Tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, ivi comprese quelle di bollo, di registrazione ed i diritti di rogito, sono a completo ed esclusivo carico dell'*affidatario*;

Nel caso di contratto stipulato nelle more dell'acquisizione delle comunicazioni antimafia PER CONTRATTI TRA 150.000,00 e la SOGLIA COMUNITARIA:

Il presente contratto, che si dichiara urgente è stipulato - come consentito dall'articolo 88 comma 4 bis del d.lgs. n.159/11 - previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto decreto, sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - sotto condizione risolutiva espressa che prevede l'immediata ed automatica risoluzione del contratto in caso di successive comunicazioni interdittive antimafia, fatto

salvo il pagamento del valore della parte della fornitura e delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Sono qui uniti come parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- 1) il Capitolato speciale d'appalto;
- 2) computo metrico estimativo
- 3) l'offerta tecnica e offerta prezzo dell'affidatario;(in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, ma depositati agli atti del Comune, i seguenti documenti: gli elaborati grafici e le relazioni, i piani di sicurezza di cui al Decreto 81/08, il Codice di Comportamento DEL Comune di Asti - sottoscritti digitalmente dall'*affidatario*;

Ed inoltre: determinazioni dirigenziali di affidamento (n. del) e n del, garanzia definitiva presentata dall'*affidatario*, polizza assicurativa per la Responsabilità Civile dell'*affidatario*, polizza C.A.R. (se del caso) - procura speciale in originale o copia autentica procura generale.

Di tutti i suddetti documenti si omette la lettura su espressa dispensa delle parti, che dichiarano di averne completa conoscenza.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e s.m. e i. (T.U. delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro).

L'imposta di bollo assolta con modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I).

Il presente atto e i suoi allegati saranno validati temporalmente mediante applicazione di marcatura temporale ai sensi art.47 e 62 D.P.C.M. 22.02.2013.

Richiesto Io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su ____ pagine a video, dandone lettura alle parti, previo accertamento delle identità personali, le quali a mia richiesta l'hanno individualmente dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.52 bis della Legge 19/2/1913 n.89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

IL DIRIGENTE (firmato digitalmente)

L'AFFIDATARIO (firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE (firmato digitalmente)